

COMUNE DI AIETA

(Provincia di Cosenza)

STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 12 ottobre 1991, integrata con atto n. 1, del 29 gennaio 1992)

(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25 marzo 1994, esecutiva, ai sensi dell'art. 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

(Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2000 esecutiva, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 120) e 3 agosto 1999 n. 265)

Adeguato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28 maggio 2001, esecutiva, ai sensi del D. L/gs. 267/2000.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Aieta è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) l'impegno a garantire, nell'ambito delle sue specifiche competenze il diritto alla salute;
 - f) l'attuazione di un valido servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi ed agli indigenti;
 - g) la promozione dello studio e della valorizzazione delle tradizioni popolari e del dialetto;
 - h) la promozione, la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e di tradizione;

- i) l'incoraggiamento e la promozione dello sport dilettantistico del turismo sociale e giovanile, favorendo l'istituzione di enti ed associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché promuovere la creazione di idonee strutture, impianti e servizi;
- l) l'azione per un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo;
- m) la salvaguardia e il recupero del centro storico riconoscendone l'alto valore culturale;

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel suo territorio.
2. Ricerca, in modo particolare i rapporti con i comuni vicini, con la Comunità montana Alto Tirreno Cosentino di Verbicaro, con la Provincia di Cosenza, con la Regione Calabria e sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Aieta, si estende per Kmq. 47.97, ed è confinante con i Comuni di Tortora - Praia a Mare - Laino B. - Papasidero - S. Domenica Talao - S. Nicola Arcella.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale, in casi del tutto eccezionale e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. All'interno del territorio del Comune di Aieta non è consentito per quanto attiene alle attribuzioni del Comune, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al I comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Aieta.
2. Il Comune ha un proprio stemma storicamente in uso e si doterà di un proprio gonfalone.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del comune ad una particolare iniziativa, il Sindaco, può disporre che sia esibito il gonfalone.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II

Ordinamento istituzionale del Comune

Art. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per il regolamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelli tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi sono valedoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10

Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Sindaco convoca e presiede la prima seduta.

3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è pubblica, la votazione è palese e ad essa possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 11

Funzionamento

1. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare nel termine massimo di 20 giorni.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
3. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.
4. Tuttavia nei casi di urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
 6. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
7. Il Consiglio comunale può deliberare in prima convocazione se interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri.
8. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.
9. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria 2 volte all'anno:
 - a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
10. Alle sedute del Consiglio comunale può partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore esterno componente della Giunta comunale.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 13

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

Art. 14
Funzioni

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti dai regolamenti e dalla legge.
2. Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal regolamento.
3. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
4. I capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende e Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.
5. Per l'espletamento del proprio mandato i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, per tramite del Segretario comunale, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
6. I consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno, tranne nei casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.
7. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 15
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo la rappresentanza delle liste in Consiglio comunicandone al Sindaco e la Segretario comunale unitamente alle indicazioni del nome del Capogruppo e svolgono la propria attività a norma di regolamento.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri
3. È istituita presso il Comune di Aieta, la Conferenza dei Capigruppo. La disciplina e il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. Nel caso ci sia una sola lista è consentita la costituzione di gruppi consiliari con l'appartenenza di non meno di due componenti.
5. I gruppi consiliari, nel caso in cui siano composti da almeno quattro consiglieri, qualora si verifichi la disponibilità, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo, dal sindaco.

Art. 16
Decadenza

1. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:
 - per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - per mancato intervento, senza giustificati motivi, alle sedute consiliari per un intero anno solare.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale sentite le osservazioni dell'interessato, garantendogli comunque il diritto di far valere le cause giustificative. Può essere promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o ineleggibilità.

Art. 17
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Sindaco con una dichiarazione scritta depositata presso la Segreteria comunale, o dichiarate nel corso di una seduta consiliare. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e

diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

2. In caso di inerzia del Sindaco il dimissionario può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di prendere atto delle proprie dimissioni.

Art. 18

Presidente del Consiglio

È facoltà del Consiglio Comunale istituire la figura del Presidente del Consiglio Comunale qualora lo ritenga opportuno.

Art. 19

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora col sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 20

Composizione ed elezione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro Assessori, di cui uno è investito dalla carica Vice Sindaco.
2. I componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco il quale ne comunica al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Chi ha ricoperto in due mandati successivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
3. Gli Assessori sono nominati fra i consiglieri eletti, possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità di consigliere, nonché di riconosciute doti di professionalità e/o esperienza amministrativa.
4. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Agli Assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.

Art. 21

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa
4. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
5. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti adottati dalla Giunta, ed individualmente per gli atti dei loro rispettivi assessorati.
6. Nel caso di assenza del Sindaco o di impedimento temporaneo la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

Art. 22
Competenze

1. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco o al Segretario.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
Attribuzioni di governo locale
 - a) assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
 - b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
 - c) predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
 - d) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio ;
 - e) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - f) elabora e modifica le tariffe nell'ambito della disciplina generale stabilita dal Consiglio;;
 - g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, avvalendosi di norma delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente, nonché i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso;
 - h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - l) autorizza il Sindaco a conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario Comunale;
 - m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione;
 - n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presieduto dal Segretario comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento in collaborazione con l'apposita commissione;
 - o) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuita dalla legge e dalla Statuto ad altro organo;
 - p) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - q) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro, per misurare la produttività dell'apparato;
 - s) determina, sentito il Nucleo di Valutazione dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - t) può approvare, su proposta del Segretario Comunale il Piano Economico di Gestione (P.E.G.) oppure un Piano di Risorse ed Obiettivi.

Art. 23
Decadenza

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco o di oltre la metà dei propri Assessori e la decadenza ha effetto dalla nomina della nuova Giunta da parte del Sindaco.
2. I singoli componenti possono altresì decadere:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per il mancato intervento a cinque sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.
3. La decadenza è pronunciata dal Sindaco che né da comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 24

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 25

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

Dura in carica cinque anni.

2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, ulteriormente rieleggibile alla medesima carica.

Art. 26

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dell'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulla ragione dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade, e si procede allo scioglimento del Consiglio.
7. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina la decadenza della Giunta e del Sindaco.

Art. 27

Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.
2. Svolge inoltre i seguenti compiti:
 - A) Attribuzioni di capo del governo locale
 - a1) ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
 - a2) ha la direzione unitaria ed il coordinamento della attività politico-amministrativa del Comune;
 - a3) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - a4) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - a5) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'Ente;
 - a6) nomina i rappresentanti del Comune presso aziende e istituzioni quando non provvede il Consiglio comunale, sentiti i capigruppo consiliari;
 - a7) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - a8) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenente al Comune, svolgano la loro attività secondo gli

obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- a9) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- a10) coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle Amministrazioni pubbliche;
- a11) adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati dal regolamento alla Giunta comunale, al Segretario comunale o ai dirigenti;
- a12) sovrintende il corpo di polizia municipale;
- a13) ha la facoltà di delegare agli Assessori, al Segretario comunale o ai dirigenti, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente statuto non abbia già loro attribuito;
- a14) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- a15) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

B) Attribuzioni di vigilanza

- b1) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b2) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- b3) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- b4) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- b5) coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunale esercita nei confronti delle Istituzioni.

C) Attribuzioni organizzative

- c1) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
- c2) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c3) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da Lui presiedute;
- c4) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da Lui presieduta;
- c5) delega normalmente particolari, specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori e/o ai consiglieri comunali;
- c6) delega la sottoscrizione di particolari, specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario comunale;
- c7) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espresse dal Consiglio Comunale.

3. Nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

4. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze e verificabili ed esercita ogni altra attribuzione prevista dagli artt. 50 e 54 del D.L./gs. n. 267/2000 nei modi e termini stabiliti da dette norme.

Art. 28

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta e del Sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione è approvata, si provvede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi della legge vigente.

Art. 29

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione.

Art. 30

Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al Capo II del Tit. III del D. L/gs. 267/2000, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli Enti o Aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta di interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.

Art. 30 bis

Pari opportunità

1. Il Comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) promuove la partecipazione delle donne ai posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett.a), del D. L/gs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;
 - c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.
2. Il Sindaco per la nomina della Giunta Comunale avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

TITOLO III

Partecipazione popolare e forme associative

Art. 31

Rapporti con le associazioni

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il Comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi di associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;
 - b) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

- c) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune stesso;
- d) mette a disposizione delle libere forme associative aventi sedi nel territorio comunale le strutture ed il personale occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni;
- e) affida ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari; il relativo rendiconto della spesa dovrà essere approvato dalla Giunta;
- f) il Comune valorizza la partecipazione di organizzazioni sindacali, sia categoriali che confederali, maggiormente rappresentativi, alla determinazione degli indirizzi dell'Ente su materie che direttamente o indirettamente riguardano la contrattazione e il personale;
- g) il Comune riconosce all'associazione Pro-loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale su tutto il territorio comunale.

Art. 32

Organismi di partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. A tal fine promuove:
 - a) organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale;
 - b) le assemblee popolari sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
 - c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
 - d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, di gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, i locali, o altri spazi idonei.

Art. 33

Collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso i responsabili d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.
4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 34

Volontariato

1. Il Comune riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato che perseguano anche mediante autonoma iniziativa finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
 - a) protezione civile ed interventi in pubbliche calamità;
 - b) servizi socio-assistenziali e sanitari;
 - c) iniziative per l'educazione permanente ed il diritto allo studio.

Art. 35

Modalità di volontariato

1. Per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni, iniziative e servizi rivolti a terzi offerti da organizzazioni regolarmente costituite, anche se non dotate di personalità giuridica, nei settori di cui all'articolo precedente le cui norme statutarie prevedano espressamente la partecipazione democratica di tutti i componenti e l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione sia da parte dell'organizzazione sia da parte dei singoli soci.
2. Il Comune può istituire corsi di formazione di volontariato.

Art. 36

Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni per attuare iniziative e servizi nei campi di cui all'articolo 34 con le organizzazioni di volontariato.
2. Le modalità delle convenzioni sono disciplinate da regolamento comunale.

Art. 37

Forme di consultazione della popolazione, istanze, petizioni, proposte

1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.
2. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali è data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta del competente organo comunale convocata dopo la scadenza di detto termine. Il Sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni alle quali non sia data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

Art. 38

Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
 - a) revisione dello Statuto e dei regolamenti approvati dal Consiglio comunale;
 - b) tributi, bilancio e mutui;
 - c) strumenti urbanistici;
 - d) espropriazioni per pubblica utilità
 - e) provvedimenti inerenti designazioni, nomine, revoche e decadenze;
 - f) per cinque anni le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da 1/4 del corpo elettorale
4. La loro ammissibilità è dichiarata da un'apposita commissione costituita dal Prefetto o un suo delegato, dal Presidente del Tribunale di Paola o un suo delegato e dal Segretario del Comune.
5. Non si procede alla consultazione referendaria ove il Consiglio comunale recepisca con propria deliberazione il quesito referendario.
6. La deliberazione consiliare che indice il referendum consultivo deve indicare il quesito in maniera chiara, semplice ed univoca.
7. I referendum consultivi sono effettuati non più di una volta all'anno, nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 giugno. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del Sindaco da emanarsi entro il 28 febbraio, in base alla deliberazione di cui al comma 5. Non

possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le relative richieste intercorrenti tra la data di indizioni dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
9. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali, per quanto non previsto dallo statuto, si applicano le norme statali vigenti per l'elezione del Consiglio comunale con l'attribuzione alla Giunta comunale delle competenze e delle funzioni della legge stessa assegnata dal Ministero dell'Interno.
10. I certificati d'iscrizioni nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Sindaco di cui al comma 6. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori stessi, a decorrere dal trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di detto provvedimento.
11. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e tre scrutatori, di cui uno, designato dal presidente, assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario.
12. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'ufficio comunale per il referendum possono assistere, ove lo richiedono, un rappresentante di ognuno dei partiti politici o di liste rappresentati in Consiglio Comunale, un rappresentante dei promotori del referendum e di un eventuale comitato contrario alla richiesta oggetto di consultazione. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato del capogruppo consiliare o dei promotori del referendum, liste e oppositori autenticato nei modi di legge.
13. Le schede per i referendum, di carta consistente di tipo unico, sono predisposte dalla Giunta comunale e contengono il quesito formulato nella deliberazione di cui al comma 4, letteralmente trascritto a caratteri chiari e leggibili.
14. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
15. Presso la Giunta comunale è costituito, entro 30 giorni dalla data del provvedimento del Sindaco di cui al comma 5, l'ufficio comunale per il referendum, composto da tre garanti, nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato. Il Consiglio nomina anche tre garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. L'ufficio comunale per il referendum è presieduto dal garante estratto a sorte fra i tre. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dalla Giunta.
16. L'ufficio comunale per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, precede in pubblica adunanza, all'esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di votazioni e di scrutinio, al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta al referendum.
17. Il quesito sottoposto al referendum è approvato, se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto e si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
18. L'ufficio comunale per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
19. Entro 60 giorni dalla approvazione del quesito sottoposto a referendum la Giunta è tenuta a proporre al Consiglio i provvedimenti consequenziali.
20. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle richieste del referendum, debbono essere usati appositi moduli forniti dall'Amministrazione comunale e vidimati dal Sindaco. Su tali moduli deve essere indicato, a cura dei richiedenti il quesito da sottoporre a referendum. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei richiedenti scritti nelle liste elettorali del comune, e autenticate a norme di legge. La richiesta di referendum non può essere presentata su moduli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 39

Diritto d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 6, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ad estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e nei limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
5. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
6. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
7. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
8. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni.
9. Le Aziende e gli Enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

Art. 40

Il Difensore civico - Istituzione

1. A garanzia dell'imparzialità e del buono andamento della pubblica Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore civico.
2. Il Consiglio comunale, previa intesa con la Comunità montana, aderisce alla nomina del Difensore civico nominato dal Consiglio comunitario.
3. In mancanza di nomina del Difensore civico da parte della Comunità montana, vi provvede in proprio il Consiglio comunale.

Art. 41

Funzioni

1. I compiti del Difensore civico sono:
 - a) la tutela del cittadino contro ogni comportamento attivo o omissivo della pubblica Amministrazione che ne leda i diritti o gli interessi legittimi;
 - b) la rimozione degli elementi ostativi, di natura sia burocratica che politica, al regolare svolgimento delle pratiche pendenti nell'interesse dei cittadini di fronte all'Amministrazione.
2. I singoli cittadini, ovvero gli enti, pubblici o privati, e le associazioni, che ritengano leso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione comunale un loro diritto o un loro interesse legittimo, si rivolgono al Difensore civico, sollecitandone l'intervento.

3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di espletare il suo intervento, o qualora abbia notizie di abusi o di possibili disfunzioni.
4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere atti e notizie dagli uffici del Comune nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Ha libero accesso agli uffici consultando, tramite un funzionario responsabile, gli atti e la documentazione necessari.
7. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
8. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Art. 42

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro 30 giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 43

Requisiti

1. Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. È richiesto il possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e la designazione deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Non può essere nominato Difensore civico
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle Unità Sanitarie Locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori, i dipendenti e chi esercita attività in Enti o Imprese o lavoro autonomo, subordinato o attività professionale o commerciale che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevono, comunque da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi o che, in qualsiasi modo, costituiscano rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.

Art. 44

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista per la decadenza del Sindaco o dell'Assessore.
3. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 45

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia relazioni dettagliate al Sindaco qualora, in esito agli accertamenti e all'indagine svolta, ritenga fondata la richiesta dei cittadini promuovendo ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause, sollecitandone l'annullamento dell'atto lesivo o del comportamento dell'atto dovuto.

Art. 46

Indennità e sede

1. Il Comune corrisponde al Difensore civico, un'indennità di carica, nella misura massima del 50% di quella spettante al Sindaco, se di nomina comunale, o contribuisce, nei limiti massimi di cui sopra, se di nomina comunitaria.
2. Al Difensore civico vengono assegnati idonei locali per l'espletamento del proprio incarico.

TITOLO IV

Finanza e contabilità

Art. 47

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 48

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune, delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di carattere generale e normativo previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica secondo quanto stabilito dalle leggi finanziarie vigenti in materia.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione in ordine alla copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, secondo le disposizioni del regolamento.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 49

Regolamento di contabilità e disciplina dei contratti

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento di contabilità, di amministrazione del patrimonio e dei contratti.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 50

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri, un revisore dei conti.
2. Il revisore è scelto ai sensi dell'art. 234 del D. L/gs. 267/200. Ad esso si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta e resta in carica fino alla nomina del successore.
3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il revisore esercita altresì, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore risponde della verità delle sue azioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
7. Al revisore dei conti possono essere affidati le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

TITOLO V

Uffici e personale - Segretario Comunale

CAPO I

Organizzazione degli uffici e personale

Art. 51

Compiti e responsabilità

1. Spettano ai responsabili degli Uffici, assicurare l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività del personale, nell'ambito dei singoli uffici, e nel rispetto della legalità. Sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, la loro opera è verificata annualmente.
2. A tal fine il regolamento determina le modalità per la definizione degli obiettivi, gli strumenti di assegnazione e di verifica dei risultati.

Art. 52

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 53

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Art. 54

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal "Regolamento organico".
2. Il "Regolamento organico" di cui al precedente comma:
 - a) recepisce sempre le norme contrattuali del comparto dei dipendenti degli enti locali;
 - b) regola a responsabilità, le sanzioni disciplinari e relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riassunzione in servizio.

Art. 55

Collaborazione esterna

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termini.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - a) la durata comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 56

Commissione di disciplina

1. È istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II

Segretario comunale

Art. 57

Il Segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

Art. 58

Funzioni

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
2. Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i relativi verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
3. Il Segretario roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
4. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente, e con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, e ai singoli consiglieri.

5. Il Segretario presiede l'ufficio comunale per l'elezione in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

CAPO III

Ordinamento dei servizi

Art. 59

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
 - c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. I suddetti servizi possono essere gestiti anche in forme consortili con altri enti.

Art. 60

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. L'istituzione è l'organismo strumentale del Comune per l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Le proposte di nomina degli amministratori sono corredate da un curriculum, dal quale risultano la specifica esperienza e professionalità del candidato per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.
5. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il revisore del conto del Comune esercita la sua funzione anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un'apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

TITOLO VI

Forme di collaborazione - accordi di programma

Art. 61

Forme di collaborazione, convenzioni

1. Al fine della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri comuni, con la Comunità montana, con la Provincia, con la Regione, con altri Enti pubblici e privati anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi istituzione di strutture per attività di comuni interessi.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 62

Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dell'articolo 114 del D. Lgs. 267/2000 in quanto compatibili.
2. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco o da un suo delegato.

Art. 63

Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

Art. 64

Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 65

Modifiche allo statuto

1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 66

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso nell'Albo Pretorio comunale per 30 giorni;
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'Albo Pretorio del Comune.
4. Il Consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.
5. Per tutto quanto non previsto nello statuto valgono le norme delle leggi vigenti.